



Modena, 30 gennaio 2015

Prot. n.

**Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Modena**

**E p.c. All'Ufficio NEP di
Modena**

Alle Cancellerie esecuzioni

Premesso che:

- dall'11.12.2014, con la entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 132/14, sono stati introdotti l'art. 492-bis c.p.c. e le relative disposizioni di attuazione di cui agli artt. 155-ter, 155-quater e 155-quinquies disp. att. c.p.c., che prevedono l'accesso del creditore alle banche dati per la ricerca dei beni da pignorare;
- l'art. 492-bis c.p.c. prevede che il Presidente del tribunale o un giudice da lui delegato possa autorizzare l'ufficiale giudiziario, su istanza del creditore procedente, alla ricerca telematica dei beni da pignorare;
- l'art. 155-quinquies dispone che l'autorizzazione del Presidente possa essere data al creditore direttamente nel caso in cui le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non siano funzionanti;
- l'art. 155-quater prevede tuttavia che *“Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori...”*

rilevato che i decreti di attuazione della norma non sono stati ancora emanati;

ritenuto che sia l'attività di ricerca a mezzo dell'Ufficiale giudiziario che quella che può compiere direttamente il creditore procedente nel caso in cui la prima modalità non sia possibile siano entrambe subordinate alla preventiva emanazione del preannunciato decreto ministeriale senza il quale l'accesso indiscriminato

TRIBUNALE DI MODENA

Presidenza

comporterebbe il rischio della violazione di indispensabili cautele a tutela della riservatezza delle persone coinvolte

comunica

che questo Ufficio riterrà non ammissibili le richieste di autorizzazione ex art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. se non dopo la entrata in vigore dei decreti attuativi di cui all'art. 155-quater disp. att. c.p.c.

Il Presidente del Tribunale

Vittorio Zanichelli

